



Tribunale Civile e Penale di Milano
Sezione Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento di esecuzione indicato in epigrafe e promosso da F. E.;

sentite le parti alla udienza del 19.5.2011;

considerato in fatto che:

- a. F. E. è stato condannato in data 21.6.2001, con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., per due ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 112 c.p. – 216, 219, 223 L.F.
- b. La sentenza, depositata il 4.7.2001, veniva dichiarata irrevocabile per l'imputato in data 2.10.2001;
- c. La sentenza risulta pronunciata in assenza dell'imputato, con riserva dei motivi;
- d. Dopo il deposito dei motivi, veniva notificato al difensore del F. l'avviso di deposito in data 16.7.2001 (con la dicitura "*imputato (...) elettivamente domiciliato presso Avv. R.*");
- e. L'Avvocato R., già difensore di fiducia, era stato nominato come procuratore speciale per il patteggiamento in data (apparentemente) 22.6.2001;
- f. Prima di tale nomina l'imputato era stato dichiarato irreperibile in data 25.9.2000;
- g. Successivamente, in data 15.5.2001 (dep. 23.5.2001) l'imputato aveva nominato come difensore di fiducia l'Avv. R. (lo stesso legale poi nominato anche procuratore speciale).

Dato atto che con nel presente procedimento di esecuzione il F. eccepisce la non esecutività del titolo osservando che in nessun atto da lui proveniente era stato eletto domicilio presso il difensore e che pertanto l'avviso di deposito della sentenza non gli era mai stato notificato;

considerato che il F. osserva, ancora, che la dichiarazione di irreperibilità, effettuata dal p.m. in data 25.9.2000, aveva cessato di essere efficace con la pronuncia della sentenza di primo grado e che pertanto la notifica al difensore dell'avviso di deposito della sentenza doveva essere preceduta, quantomeno, da una nuova dichiarazione di irreperibilità;

osserva

come accennato nella parte narrativa, il F. ha rilasciato procura speciale al suo difensore per la applicazione della pena.

Si trattava di imputato irreperibile che non aveva mai eletto domicilio presso il difensore.

Dopo la sentenza di applicazione pena non sono state rinnovate le ricerche ai fini di verificarne la reperibilità.

Il giudice ha emesso la sentenza con la riserva dei motivi; dopo il deposito dei motivi la Cancelleria ha notificato l'avviso di deposito al difensore/procuratore speciale.

Così chiarite le vicende in fatto, occorre stabilire, in punto di diritto, se la sola presenza del procuratore speciale nella udienza preliminare in cui venga chiesto il patteggiamento, in assenza dell'imputato, equivalga a consenso, da parte di quest'ultimo, a procedere alla udienza in sua

assenza, con conseguente inapplicabilità delle norme che regolano la pubblicazione e la notifica della sentenza al contumace.

Il consenso a celebrare il procedimento in propria assenza, come è noto, osta alla dichiarazione di contumacia stante la chiara disposizione dell'art. 420 quinquies c.p.p. che esclude automaticamente, in questi casi, la applicazione dell'art. 420 quater c.p.p.

Sul punto si ribadisce che Questo Ufficio aderisce alla interpretazione della S.C. secondo cui, con la nomina del procuratore speciale, l'imputato acconsente implicitamente alla celebrazione della udienza in sua assenza.

Trattasi di principio giurisprudenziale consolidato, già formatosi sotto la vigenza dell'art. 488 c.p.p. e ora sicuramente riproponibile ai sensi del citato art. 420 quinquies (norma che non si applica solo ai detenuti, ma a tutti gli imputati, anche liberi, che consentono che la udienza si svolga in loro assenza proprio attraverso la nomina del procuratore speciale).

Oltre alle sentenze già citate nella precedente ordinanza di Questo G.E. – annullata per motivi procedurali dalla Cassazione (CASS. Sentenza 4.3.94, PASQUALI e Cass. 6326/2000, PUGLIA in casi analoghi a quello oggi in esame) – si richiama quanto contenuto nella motivazione della sentenza CASS. 14015/2008 – Sezione I – RV. 240140 – relativa ad un caso praticamente identico a quello da decidere in questa sede¹:

"... Invero, allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al "patteggiamento" nella fase preliminare al dibattimento, acconsente - implicitamente ma chiaramente - allo svolgimento di esso in sua assenza, sicché egli è rappresentato dal suo difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia; con la conseguenza che la lettura della sentenza equivale a notificazione e che da essa decorre il termine per proporre impugnazione (cfr. ex multis a conferma di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia; Cass. sent. n. 26042/2003 e sent. n. 6326/2000)."

Nel caso specifico la procura rilasciata da F. al suo difensore era chiaramente finalizzata a chiedere la applicazione della pena per la udienza del 21.6.2001 a cui l'imputato non aveva inteso partecipare: la procura era stata perciò stata rilasciata dal F. con il chiaro intento di affidare al difensore la totale rappresentanza di se stesso e con l'esplicita finalità di chiedere il patteggiamento. Per effetto della procura, pertanto, come più volte ribadito dalla S.C. nelle citate sentenze, non doveva essere dichiarata la contumacia dell'imputato.

Il fatto che la sentenza non sia stata contestuale non incide in questo quadro di rapporti fra imputato e procuratore speciale.

La notifica dell'avviso di deposito al difensore (anche se impropriamente qualificata dall'ufficiale giudiziario come notifica all'imputato "elettivamente domiciliato" presso il difensore) va interpretato come avviso di deposito dei motivi al procuratore speciale che rappresentava a tutti gli effetti l'imputato – non contumace – in udienza.

¹ in quel caso, fra l'altro, la S.C. aveva ritenuto perfettamente legittima la dichiarazione di inammissibilità *de plano* dell'incidente di esecuzione da parte del G.E. (non era perciò peregrina la scelta di Questo G.E., cassata dal Supremo Collegio, di procedere nello stesso modo)



La dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento appare pertanto assolutamente corretta perché preceduta dalla notifica dell'avviso di deposito all'imputato, presso il suo procuratore speciale espressamente nominato per quell'atto.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di F. E. finalizzata alla dichiarazione di non esecutività della sentenza 21.6.2001 emessa a suo carico dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano

Si comunichi al p.m.
Si notifichi all'imputato.

Milano, 26 maggio 2011

il Giudice per le Indagini Preliminari
(Dr. Enrico MANZI)

